Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 3 settembre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 229 DEL 3 SETTEMBRE 1974:

LEGGE 16 luglio 1974, n. **407.**

Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 229 DEL 3 SETTEMBRE 1974:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Milano.

(5171)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1973, n. **1138.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo.

N. 1138. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo, approvato con regio decreto 12 aprile 1939, n. 692.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 22. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1973, n. **1139.**

Riconoscimento della personalità giuridica del « Centro di consulenza per la frutti e viticoltura dell'Alto Adige (Südtiroler Beratungsring für ·Obst und Weinbau) », in Terlano.

N. 1139. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del « Centro di consulenza per la frutti e viticoltura dell'Alto Adige (Südtiroler Beratungsring für Obst und Weinbau) », in Terlano (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 21. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1973, n. **1140.**

Modificazioni allo statuto dell'istituto per le scienze umane « A. Torrente e D. Rubino », in Roma.

N. 1140. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli 2, 3, 4, 7, 12 e 14 dello statuto dell'istituto per le scienze umane « A. Torrente e D. Rubino », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1967, n. 1312.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 24. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. **1141.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì.

N. 1141. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 4, 6, 9 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì, approvato con regio decreto 23 agosto 1943.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 23. — SCIARRETTA

LEGGE 14 agosto 1974, n. **404.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, con scambi di note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, con scambi di note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'accordo stesso.

Art. 3.

All'onere di L. 770.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO — COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA PESCA DA PARTE DEI PESCATORI ITALIANI NELLE ACQUE JUGOSLAVE.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato già così felicemente stabiliti, hanno convenuto di stipulare il presente accordo attraverso i loro rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati;

Articolo 1.

Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia permetterà alle navi da pesca italiane di pescare con reti a strascico nelle acque jugoslave:

a) nella regione delle isole Premuda e Dugi Otok: nella zona delimitata dal rilevamento 44° verso l'estremità ovest dell'isolotto di Lutrosnjak, a partire dal-

l'inizio del quinto miglio nautico fino all'undicesimo miglio nautico incluso, e dal rilevamento 44° verso la punta nord-ovest dell'isolotto di Mezanj, a partire dal quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalle coste dei predetti isolotti verso il mare aperto.

Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-IV-V:

A	Latitudine	— 44°	19'	06"	N
	Longitudine	— 14°	30'	27"	E
B	Latitudine	— 44°	17'	58"	N
	Longitudine	— 14°	32'	42"	E
C	Latitudine	— 44°	06'	56"	N
	Longitudine	— 14°	46'	18"	E
D	Latitudine	— 44°	03'	19"	N
	Longitudine	— 14°	52'	00"	E
E	Latitudine	— 43°	58'	19"	N
	Longitudine	— 14°	45'	14"	E
F	Latitudine	— 44°	02'	12"	N
	Longitudine	— 14°	38'	58"	E
G	Latitudine	— 44°	12'	54"	N
	Longitudine	— 14°	25'	54"	E
H	Latitudine	— 44°	14'	10"	N
	Longitudine	— 14°	23'	47"	E

b) nella regione delle isole Palagruza e Galijula: nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto; a nord ed a sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea che congiunge le isole di Palagruza e Galijula.

Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-VI-VII:

A	Latitudine	— 42°	33'	17"	N
	Longitudine	— 16°	18'	29"	E
B	Latitudine	— 42°	32'	17"	N
	Longitudine	— 16°	23'	45"	E
C	Latitudine	— 42°	13'	52"	N
	Longitudine	— 16°	11'	48"	E
D	Latitudine	— 42°	12'	52"	N
	Longitudine	— 16°	17'	03"	E
E	Latitudine	— 42°	26'	30"	N
	Longitudine	— 16°	16'	10"	E
F	Latitudine	— 42°	25'	28"	N
	Longitudine	— 16°	21'	24"	E
G	Latitudine	— 42°	20'	45"	N
	Longitudine	— 16°	14'	09"	E
H	Latitudine	— 42°	19'	42"	N
	Longitudine	— 16°	19'	24"	E

c) nella regione di Dubrovnik: nella zona delimitata dal rilevamento 23° verso la punta sud di capo Gruj (isola Mljet) e dal rilevamento 23° verso la punta sud-est del capo Donji Kamen (isola Mrkan) a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto.

Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-VIII:

A	Latitudine	— 42°	38'	24"	N
	Longitudine	— 17°	43'	26"	E
B	Latitudine	— 42°	35'	50"	N
	Longitudine	— 17°	56'	01"	E
C	Latitudine	— 42°	31'	30"	N
	Longitudine	— 18°	10'	37"	E
D	Latitudine	— 42°	25'	02"	N
	Longitudine	— 18°	06'	50"	E
E	Latitudine	— 42°	29'	12"	N
	Longitudine	— 17°	53'	00"	E
F	Latitudine	— 42°	31'	56"	N
	Longitudine	— 17°	39'	46"	E

d) nella regione di Bar: nella zona delimitata dal rilevamento 44° verso il capo Skocidjevojka (latit. 42° 13' 17" N e long. 18° 54' 37" E) e dal rilevamento 44° verso il faro di Punta Mendra, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa verso il mare aperto.

Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-IX-X:

A	Latitudine	— 42°	11'	07"	N
	Longitudine	— 18°	51'	49"	E
B	Latitudine	— 42°	00'	35"	N
	Longitudine	— 19°	04'	50"	E
C	Latitudine	— 41°	56'	54"	N
	Longitudine	— 19°	05'	05"	E
D	Latitudine	— 41°	54'	57"	N
	Longitudine	— 19°	06'	27"	E
E	Latitudine	— 41°	49'	53"	N
	Longitudine	— 18°	59'	55"	E
F	Latitudine	— 41°	52'	48"	N
	Longitudine	— 18°	57'	10"	E
G	Latitudine	— 41°	57'	54"	N
	Longitudine	— 18°	55'	15"	E
H	Latitudine	— 42°	06'	05"	N
	Longitudine	— 18°	45'	19"	E

Tutte le carte nautiche indicate nei punti *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo fanno parte integrante del presente accordo.

In caso di discordanza tra le coordinate dei punti segnati e tra loro collegati nelle allegate carte nautiche fa fede il testo del presente articolo.

Articolo 2.

Durante il periodo di validità del presente accordo, le navi da pesca italiane potranno pescare:

a) negli anni 1973 e 1974 in un numero complessivo annuale di 135, così ripartite: nella zona delle isole Premuda-Dugi Otok n. 35; nella zona delle isole Palagruza-Galijula n. 50; nella zona di Dubrovnik n. 38; nella zona di Bar n. 12;

b) nell'anno 1975 in un numero complessivo di 118, così ripartite: nella zona delle isole Premuda-Dugi Otok n. 31; nella zona delle isole Palagruza-Galijula n. 42; nella zona di Dubrovnik n. 35; nella zona di Bar n. 10;

c) nell'anno 1976 in un numero complessivo di 100, così ripartite: nella zona delle isole Premuda-Dugi Otok n. 28; nella zona delle isole Palagruza-Galijula n. 32; nella zona di Dubrovnik n. 32; nella zona di Bar n. 8.

Nelle zone di Palagruza-Galijula, Dubrovnik e Bar, le navi da pesca italiane dovranno avere motori di potenza non inferiore ad 80 HPA nè superiore a 350 HPA ed una stazza lorda non superiore a 100 tonn.

Nella zona di Premuda-Dugi Otok le navi da pesca italiane dovranno avere motori di potenza non inferiore ad 80 HPA nè superiore a 250 HPA ed una stazza lorda non superiore a 80 tonn.

In via eccezionale nella zona di Premuda-Dugi Otok 8 navi da pesca italiane annualmente nel 1973 e 1974, 6 navi nel 1975 e 5 navi nel 1976 potranno avere motori di potenza fino a 350 HPA ed una stazza lorda fino a 90 tonn.

Fermo restando il numero complessivo massimo di navi fissato ai sensi del primo comma del presente articolo per ciascun anno di applicazione del presente accordo, il Governo italiano potrà, in occasione dell'invio delle autorizzazioni speciali per l'apposizione del visto ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, aumentare di non oltre 10 unità il numero massimo di navi fissato per le zone di Palagruza-Galijula, Dubrovnik e Bar diminuendo in correlazione il numero delle navi autorizzate a pescare in una o più delle altre zone concesse.

Articolo 3.

Le navi da pesca italiane alle quali è permessa la pesca nelle zone previste dal presente accordo, in seguito denominate soltanto « navi da pesca italiane », potranno pescare, per il periodo della sua validità, dal 1° settembre al 31 dicembre per l'anno 1973, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 dicembre per gli anni 1974, 1975 e 1976.

Articolo 4.

Le navi da pesca italiane saranno munite dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, rilasciata dal Ministero della marina mercantile italiano, Direzione generale della pesca marittima. Questa autorizzazione sarà redatta conformemente al modello (allegato I) che è parte integrante del presente accordo.

Le navi da pesca italiane potranno ottenere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nell'autorizzazione stessa, la cui durata di regola, non sarà inferiore a 4 mesi. La validità di tale autorizzazione in ogni caso cessa il giorno della scadenza della validità del presente accordo.

L'autorizzazione speciale sarà valida a partire dal giorno in cui le competenti autorità jugoslave avranno comunicato di aver dato il loro consenso mediante l'apposizione del visto sull'autorizzazione speciale stessa.

Articolo 5.

Il Governo della Repubblica italiana farà pervenire al Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, per il consenso, le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste dal presente accordo.

Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia restituirà al Governo della Repubblica italiana, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, le autorizzazioni speciali debitamente vistate. Entro il medesimo termine di 30 giorni esso indicherà anche le autorizzazioni cui non abbia ritenuto di dare il suo consenso e che potranno quindi essere sostituite.

Se il visto è stato negato per il non gradimento del comandante della nave, da parte italiana potrà essere presentata altra autorizzazione speciale per la stessa nave, ma con un diverso comandante.

Nel caso che, nel corso della stagione di pesca, si verifichi la sostituzione del comandante di una nave munita dell'autorizzazione speciale per la pesca, il visto relativo a tale sostituzione verrà apposto sull'autorizzazione speciale a cura della rappresentanza diplomatica jugoslava a Roma.

Articolo 6.

Le navi da pesca italiane hanno l'obbligo, durante la navigazione nel mare territoriale jugoslavo, oppure verso la zona concessa per la pesca e durante il ritorno verso il mare libero, ovvero durante l'esercizio della pesca nella zona concessa, di tenere esposti ben visibili i segnali e le luci in base alle quali si possa stabilire che si tratta di navi da pesca.

Oltre ai segnali ed alle luci previste dalle norme jugoslave intese a prevenire gli abbordi in mare, le navi di cui al precedente comma hanno anche l'obbligo di esporre i seguenti segnali e luci speciali:

a) di giorno: un pallone di colore nero avente 61 cm. di diametro e la bandiera del codice dei segnali « intelligenza » n. 1 in cima all'albero di mezzana o all'albero unico. La distanza tra il pallone ed il segnale di « intelligenza » non può essere inferiore ad 1 metro;

b) di notte: una luce di colore bianco al di sopra delle luci di posizione bianca e verde, in cima all'albero di mezzana o all'albero unico, visibile da ogni lato ad una distanza di almeno 2 miglia nautiche.

Articolo 7.

Le navi da pesca italiane non debbono avere a bordo altri attrezzi da pesca se non quelli che servono esclusivamente alla pesca con reti a strascico.

Articolo 8.

Le navi da pesca italiane dovranno avere i documenti di bordo e gli strumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, nonchè

una copia del presente accordo ed una copia della carta nautica in cui è segnata la zona di pesca concessa nella quale ogni singola nave ha diritto di pescare.

Articolo 9.

Le navi da pesca italiane dovranno mantenersi ad una distanza di mezzo miglio nautico dai segnali jugoslavi che indicano la posizione delle luci e delle reti da circuizione per la pesca del pesce pelagico e ad una distanza di almeno 500 metri dai segnali indicanti la posizione delle reti da posta, dei parangali e delle nasse nonchè dalle navi in esercizio di pesca a strascico.

Articolo 10.

Le navi da pesca italiane avranno diritto, nei casi di estrema necessità (« détresse »), di rifugiarsi nei porti seguenti:

Soliscica - Gruz - Bar.

In occasione dell'entrata in uno dei porti di cui al precedente comma ed in occasione dell'uscita da essi, i comandanti delle navi da pesca italiane dovranno presentarsi alle autorità competenti.

La nave da pesca italiana che si sia rifugiata in uno dei porti indicati al primo comma del presente articolo abbandonerà il porto stesso immediatamente dopo la cessazione della causa per la quale è stata costretta a rifugiarvisi.

Appena cessata la causa per la quale la nave si è rifugiata nel porto, il comandante di essa ha l'obbligo di richiedere il rilascio del permesso di abbandonare il porto alle autorità competenti, le quali decideranno in merito discrezionalmente. D'altra parte, qualora le autorità competenti ritengano che la causa per la quale la nave si è rifugiata sia cessata e chiedano che la nave abbandoni il porto, mentre per contro il capitano della nave italiana ritenga che la causa persista, il capitano stesso è autorizzato a presentare per iscritto ed in lingua italiana le proprie osservazioni al riguardo. Qualora le autorità competenti mantengano la propria decisione, la nave da pesca italiana ha l'obbligo di abbandonare le acque marittime interne jugoslave oppure di entrare nella zona per la quale è munita di permesso speciale di pesca.

Qualora più navi da pesca italiane si trovino contemporaneamente rifugiate in uno dei porti sopra menzionati, esse abbandoneranno contemporaneamente il porto, sempreché siano in grado di riprendere la navigazione, e potranno separarsi soltanto dopo aver lasciato le acque marittime interne jugoslave oppure dopo essere entrate nella zona per la quale sono munite di permesso speciale di pesca.

Articolo 11.

Le navi da pesca italiane hanno l'obbligo di tenere tutte le reti sottocoperta in locali sigillati a partire dal luogo d'ingresso nel mare territoriale jugoslavo e fino al luogo di uscita dallo stesso ovvero dal luogo di ingresso nel mare territoriale jugoslavo e fino alla zona concessa per la pesca e viceversa verso il mare libero.

Le navi da pesca di cui al precedente comma che dispongono soltanto di un unico locale di stiva sottocoperta, hanno l'obbligo di avvolgere le reti in una tela cerata e metterle in un sacco alla cui bocca vi siano degli occhielli attraverso i quali si farà passare una corda che sarà annodata sigillandone le estremità con sigillo di ceralacca.

I comandanti delle navi da pesca contemplate nel primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di sigillare le reti da pesca e di sistemarle sottocoperta prima dell'ingresso nel mare territoriale jugoslavo; i sigilli potranno essere tolti e le reti riportate in coperta soltanto dopo che la nave abbia abbandonato il mare territoriale jugoslavo ovvero sia entrata nella zona di pesca.

Allorchè una nave da pesca sosti in un porto jugoslavo a norma del primo e secondo comma dell'articolo 10 del presente accordo e dell'articolo 10 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, le autorità competenti potranno permettere, su richiesta del comandante, di riportare in coperta e di dissigillare le reti, ma soltanto nel caso che le reti stesse siano bagnate o umide, allo scopo di farle asciugare ovvero ventilare, oppure quando sia necessario eseguire delle riparazioni.

Prima che la nave da pesca lasci il porto jugoslavo le reti da pesca che siano state portate in coperta e dissigillate per essere asciugate o ventilate o riparate, dovranno essere nuovamente sigillate nei modi indicati ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo.

Articolo 12.

Le competenti autorità jugoslave avranno sempre il diritto di visita delle navi da pesca italiane durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente accordo.

In caso di contestazione per stabilire se una nave da pesca italiana abbia pescato nelle zone previste dal presente accordo oppure al di fuori di esse, faranno fede le contestazioni delle autorità jugoslave sulla base dell'articolo 1 del presente accordo.

In caso di cattura di nave da pesca italiana, il comandante della nave jugoslava compilerà sul luogo del fermo il verbale di cattura su modulo a stampa redatto in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante della nave jugoslava indicherà nel verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui la nave è stata catturata e, se la nave stava fuggendo, egli indicherà anche la posizione in cui la nave pescava, l'ora della cattura, lo stato del mare, la direzione del vento, le condizioni di visibilità, come pure se la nave catturata era munita dei documenti e istrumenti previsti dall'articolo 8 del presente accordo.

Il comandante della nave italiana deve firmare il verbale di cattura e, in quanto non sia d'accordo su qualcuno dei fatti indicati nel verbale, può apporre le sue osservazioni sul verbale stesso, in lingua italiana.

Il comandante della nave jugoslava consegnerà al comandante della nave italiana catturata una copia conforme del verbale con le eventuali osservazioni, non appena sarà compilato il verbale stesso.

Articolo 13.

Le navi da pesca italiane si atterranno in tutto alle disposizioni del presente accordo ed alle leggi della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Articolo 14.

Nel caso che la nave da pesca italiana non si attenga alle leggi della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadrà in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

In caso di recidiva, le competenti autorità jugoslave, in aggiunta alle sanzioni previste dalla legislazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, potranno pronunciare anche la decadenza del diritto di pesca acquisito per mezzo della autorizzazione speciale. In tal caso il Governo della Repubblica italiana potrà sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altra nave da pesca.

Le autorità jugoslave comunicheranno in ogni caso al più presto possibile alle competenti autorità italiane sia l'avvenuta cattura di navi da pesca italiane sia le sanzioni inflitte a carico delle navi da pesca italiane, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.

Articolo 15.

In considerazione della sovrapposizione delle acque territoriali dei due Stati contraenti nel golfo di Trieste, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, esclusivamente ai sensi del presente accordo e per il tempo della sua durata, di destinare per lo sfruttamento, da parte dei pescatori dei due Paesi, la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono. Detta zona è delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti:

A	Latitudine	— 45°	35'	42"	N
	Longitudine	— 13°	23'	25"	E
B	Latitudine	— 45°	40'	20"	N
	Longitudine	— 13°	35'	17"	E
C	Latitudine	— 45°	37'	16"	N
	Longitudine	— 13°	37'	50"	E
D	Latitudine	— 45°	32'	37"	N
	Longitudine	— 13°	26'	03"	E

La rappresentazione grafica di questa zona è precisata nelle allegate carte nautiche II-III-XI-XII che sono parte integrante del presente accordo.

In caso di discordanza tra le coordinate dei punti segnati e tra loro collegati nelle carte nautiche sopraindicate fa fede il testo del presente articolo.

Articolo 16.

In caso di grave violazione del presente accordo compiuta da una delle Parti contraenti, l'altra Parte potrà denunciarlo con un mese di preavviso.

Articolo 17.

A titolo di compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani conformemente all'articolo 1 del presente accordo, il Governo della Repubblica italiana verserà al Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia un ammontare complessivo di Lit. 2.400 milioni, così ripartito:

Lit. 385 milioni per l'anno 1973;
Lit. 770 milioni per l'anno 1974;
Lit. 675 milioni per l'anno 1975;
Lit. 570 milioni per l'anno 1976.

L'importo relativo all'anno 1973 sarà corrisposto in un'unica rata entro lo stesso anno. Gli importi relativi agli anni 1974, 1975 e 1976 saranno corrisposti in una unica rata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni indicati.

Il Governo della Repubblica italiana verserà i suddetti importi nei termini suindicati sul conto della Banca nazionale di Jugoslavia « Conto estero in lire multilaterali » presso la Banca d'Italia - Roma, in favore del Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Articolo 18.

Il presente accordo verrà sottoposto a ratifica in conformità delle legislazioni delle Parti contraenti; esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Roma, e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1976.

FATTO a Belgrado, il 15 giugno 1973, in due originali in lingua italiana e croata-serba facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
Manlio CASTRONUOVO

Per il Governo
della Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia
Zvonko PERISIC

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER LA PESCA
SPECIJALNA DOZVOLA ZA RIBOLOV

Per la zona di . . . . nella quale in virtù
Za zonu u kojoj je, na osnovu

dell'accordo concluso tra la Repubblica italiana e la
Sporazuma zaključenog izmedju Republike Italije i

Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in data
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na dan

15 giugno 1973, la pesca è consentita alle navi da pesca
15. lipnja 1973, dozvoljen ribolov talijanskim ribarskim

italiane:
brodovima:

La nave, denominata . . . .
Brod čije je ime

di tonnellate s.l. . . . . ., motore di . . . . . CVA,
od br. tona motor HPA

di proprietà del sig. . . . .
vlasnistvo g.

di cui è armatore il sig. . . . .
čiji je brodar g.

iscritto nel registro marittimo di . . . .,
upisan u pomorski registar u

sotto il n. . . . ., comandante il sig. . . . .,
pod br. zapovjednik g.

avente a bordo n. . . . . membri d'equipaggio, è
na koji je ukrcano članova posade, ovlašten

autorizzato a pescare con . . . .
je da ribari sa

nella zona sopraindicata per il periodo dal . . . . .
u gore navedenoj zoni za vrijeme od

al . . . . .
do

La validità di questa autorizzazione in ogni caso
Važnost ove dozvole u svakom slučaju prestaje

cessa dalla data in cui viene a scadere la validità
danom isteka važnosti Sporazuma o ribolovu

dell'accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave.
talijanskih ribara u jugoslavenskim vodama.

La nave, e così pure il suo equipaggio, si atterrà
Brod, kao i njegova posada, pridržavat ce se

alle disposizioni dell'accordo predetto, e anche alla
odredaba naprijed navedeno Sporazuma i propisa

legislazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

La presente autorizzazione è valida a partire dal
Ova dozvola važi počev od dana kada

giorno in cui sarà stata approvata dalle autorità
bude odobrena od nadležnih jugoslovenskih

jugoslave competenti.
vlasti.

LETTERA N. 1

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 15 giugno 1973

Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe che il comma primo dell'articolo 10 dell'accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, non esclude l'applicazione dell'articolo 10 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, per quanto riguarda il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore o di pericolo sul mare.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente
della Delegazione jugoslava
Zvonko PERISIC

LETTERA N. 1

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 15 giugno 1973

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di comunicarLe che il comma primo dell'articolo 10 dell'accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, non esclude l'applicazione dell'articolo 10 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, per quanto riguarda il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore o di pericolo sul mare ».

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente
della Delegazione italiana
Manlio CASTRONUOVO

LETTERA N. 2

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 15 giugno 1973

Signor Presidente,

con riferimento all'accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che le maglie del sacco delle reti a strascico non dovranno essere inferiori alla misura di 20 mm. e che quelle della sopravveste delle reti stesse non dovranno essere inferiori a 40 mm. misurate allo stato bagnato da nodo a nodo lungo uno dei lati del quadrato.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente
della Delegazione jugoslava
Zvonko PERISIC

LETTERA N. 2

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 15 giugno 1973

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che le maglie del sacco delle reti a strascico non dovranno essere inferiori alla misura di 20 mm. e che quelle della sopravveste delle reti stesse non dovranno essere inferiori a 40 mm. misurate allo stato bagnato da nodo a nodo lungo uno dei lati del quadrato.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente
della Delegazione italiana
Manlio CASTRONUOVO

LETTERA N. 3

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 15 giugno 1973

Signor Presidente,

con riferimento all'accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporLe che in caso di cambiamento del proprietario o dell'armatore di una nave da pesca italiana munita dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del predetto accordo, che si verifichi nel corso della validità dell'autorizzazione stessa, tale autorizzazione rimarrà ugualmente valida per quella determinata nave.

La Parte italiana in questo caso, tramite la propria rappresentanza diplomatica a Belgrado, notificherà al Segretariato federale per gli affari esteri il predetto cambiamento entro 30 giorni dal giorno in cui il cambiamento stesso ha avuto luogo.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente
della Delegazione italiana
Manlio CASTRONUOVO

LETTERA N. 3

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 15 giugno 1973

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporLe che in caso di cambiamento del proprietario o dell'armatore di una nave da pesca italiana munita dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo stesso, che si verifichi nel corso della validità dell'autorizzazione stessa, tale autorizzazione rimarrà ugualmente valida per quella determinata nave.

La Parte italiana in questo caso, tramite la propria rappresentanza diplomatica a Belgrado, notificherà al Segretariato federale per gli affari esteri il predetto cambiamento entro 30 giorni dal giorno in cui il cambiamento stesso ha avuto luogo.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente
della Delegazione jugoslava
Zvonko PERISIC

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **405**.

Autorizzazione all'istituto tecnico agrario « Duca degli Abruzzi » di Cagliari ad accettare una donazione.

N. 405. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto tecnico agrario « Duca degli Abruzzi » di Cagliari viene autorizzato ad accettare una donazione consistente in due lotti di area fabbricabile, in Cagliari, foglio 12, mappale:

a) lotto B): 41-D di are 01,30; 46-A di are 73,65 per totale mq 014525 catastali;

b) lotto C): 42-E di are 11,60; 91-A di are 45,25 92-G di are 18,15 per un totale mq 007500 catastali;

valutabile in L. 740.000.000, disposta in suo favore dal comune di Cagliari con atto depositato presso l'avvocato Francesco Vacca, notaio in Cagliari, come da atto notarile n. 11307/5821 di repertorio, registrato a Cagliari il 29 gennaio 1962.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 11. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1974, n. **406**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 406. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Emilia Peluffo ved. Nobile, con testamento olografo in data 12 ottobre 1968, pubblicato, a rogito del notaio dott. Guido Gili di Torino, in data 24 ottobre 1972, n. 3645 di repertorio e n. 1677 di raccolta e registrato a Torino il 7 novembre 1972 al n. 35960 atti pubblici, consistente nella somma di L. 6.952.230.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 9. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.

Revoca, alla ditta Plastod S.r.l., dell'autorizzazione a produrre preparati galenici limitatamente ai cerotti, nell'officina farmaceutica sita in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2235 in data 24 maggio 1958 la ditta S.r.l. Plastod fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via San Felice, 63, preparati galenici limitatamente alle forme in cerotti;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 18 luglio 1973, dal quale risulta che l'edificio che in passato ospitava l'officina è stato demolito;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Plastod S.r.l., l'autorizzazione a produrre preparati galenici limitatamente alle forme cerotti nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via S. Felice, 63, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2235 in data 24 maggio 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6716)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Autorizzazione alla società Insurance Company of North America, con sede in Filadelfia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Insurance Company of North America, con sede in Filadelfia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza);

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni generali di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Insurance Company of North America, con sede in Filadelfia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza).

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6848)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1974.

Istituzione della sezione doganale di Campo di Trens - Freienfeld.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 9 del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle Circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale a Campo di Trens - Freienfeld (Bolzano);

Decreta:

E' istituita la sezione doganale di Campo di Trens - Freienfeld dipendente dalla dogana di Brennero.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio.

Roma, addì 9 agosto 1974

Il Ministro: TANASSI

(6968)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1974.

Modificazioni alla composizione del prezzo di cessione dei buoni di benzina per turisti stranieri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 346, con il quale è stata ripristinata l'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata all'estero, con speciali buoni, da automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato;

Vista la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi, n. 31, del 6 luglio 1974, con la quale sono stati fissati i prezzi massimi di vendita di alcuni prodotti petroliferi;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 24 luglio 1974, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle finanze e con quello del turismo e spettacolo, la competenza a fissare periodicamente il prezzo di cessione dei buoni ai turisti stranieri e italiani residenti all'estero per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1974 con il quale è stato fissato il prezzo di cessione dei predetti buoni, che è comprensivo di quello del carburante da ritirare, in L. 220 per un litro di benzina super e in L. 210 per un litro di benzina normale;

Considerato che occorre modificare detto decreto in quanto l'imposta di fabbricazione gravante sulla benzina destinata ai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero è stata diminuita da L. 12.640 a L. 11.800 per quintale, fermo restando il prezzo finale di vendita fissato in L. 220 per la benzina super e in L. 210 per la benzina normale;

Decreta:

Art. 1.

Gli elementi che compongono il prezzo di cessione dei buoni sono i seguenti:

	Benzina super		Benzina normale	
	Lit/q.le	Lit/lt	Lit/q.le	Lit/lt
merce schiava . .	13.127	97,14	12.769	91,30
I.F.	11.800	87,32	11.800	84,37
compenso Enti .	1.618	11,97	1.655	11,83
TOTALE . . .	26.545	196,43	26.224	187,50
I.V.A. 12 % . . .	3.185	23,57	3.147	22,50
PREZZO VENDITA .	29.730	220,00	29.371	210,00

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

(7033)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1974.
Divieto di impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti esaclorocicloesano (BHC).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento riguardante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Considerato che l'esaclorocicloesano (BHC), a causa della sua scarsa biodegradabilità, interferisce nei cicli biologici contaminando progressivamente ambiente, mangimi per animali, prodotti carnei, latte e suoi derivati, facendo riscontrare negli alimenti residui pericolosi in quantità non più tollerabili e notevolmente superiori ai livelli raccomandati dalla FAO-OMS;

Atteso che tale effetto inquinante, ampiamente dimostrato sia dalla letteratura nazionale che internazionale, è stato anche recentemente confermato da una specifica indagine condotta su scala nazionale da questo Ministero;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 4 del regolamento predetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

E' vietato l'impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti il principio attivo esaclorocicloesano, denominato anche BHC, e viene conseguentemente revocata la registrazione di tutti i presidi sanitari che lo contengono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7133)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1974.
Programma delle prove di esame nei concorsi per il conferimento di farmacie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1968, con cui è stato approvato il programma di esame del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche;

Ritenuta l'opportunità di modificare detto programma, anche al fine di adeguarlo alle norme contenute nella VIII edizione della Farmacopea ufficiale;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Federazione degli ordini dei farmacisti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato programma delle prove di esame di concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche.

Esso sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 30 dicembre 1968.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER CONFERIMENTO DI SEDI FARMACEUTICHE A NORMA DELLO ART. 6 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475.

NORME GENERALI

La commissione giudicatrice stabilisce le modalità e la durata della prova pratica e richiede al candidato una breve relazione scritta. Per la prova pratica è ammessa la consultazione della Farmacopea ufficiale in vigore e relativi supplementi, della Tariffa ufficiale dei medicinali e del « Medicamenta ».

La prova orale non può durare oltre 45 minuti.

La prova pratica e quella orale debbono avere carattere professionale di farmacia ed espletarsi mediante una attrezzatura ed un apparato tecnico idonei.

Alla prova pratica segue la prova orale per i candidati che, ai termini del penultimo comma dell'art. 6 della legge, abbiano riportato almeno sei decimi.

PROVA PRATICA

Spedizione di una ricetta medica.

La commissione giudicatrice predisporrà tante prove in altrettante buste sigillate quanti sono i candidati del gruppo che verrà esaminato nella giornata. Ciascun candidato sorteggia la busta contenente la prova da svolgere. Le prove saranno di pari difficoltà.

Il concorrente dovrà consegnare alla commissione la preparazione con scritti in etichetta *tutti i dati che il farmacista deve* obbligatoriamente apporre su questa ultima allorchè spedisce la medesima ricetta in farmacia, avvertenze e tariffazione comprese.

PROVA ORALE

Tecnica farmaceutica:

Discussione della prova pratica eseguita;

Individuazione di apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia e discussione sul loro impiego;

Discussione di un argomento sorteggiato dal candidato tra i seguenti:

1) norme per la spedizione delle ricette;
2) incompatibilità;
3) acidità - alcalinità - misura del ph;
4) polverizzazioni: polveri semplici e composte - cartine - compresse cronoidi tavolette;
5) capsule amilacee, opercolate e gelatinose - pillole - granuli - boli;
6) sciroppo semplice - sciroppi composti - filtrazione - chiarificazione - conservazione dei liquidi;
7) idroliti per uso interno ed esterno - soluzioni semplici e composte;
8) macerazione - infusione - decozione - distillazione - evaporazione - concentrazione - liofilizzazione;
9) limonate - tisane - sospensioni - mucillaggini - emulsioni - estratti fluidi molli e secchi - tinture - alcoolati - idrolati - vini medicinali - elisir;
10) essenze - olii medicati - unguenti - paste - glicerolati - colloidi - linimenti - vescicanti - rubefacenti - matite medicamentose;
11) suppositori (anali - vaginali - uretrali);
12) gargarismi - collutori - inalazioni - colliri e bagni oculari;
13) soluzioni iniettabili (tecnica di preparazione - metodi di sterilizzazione e di controllo);
14) materiale di medicazione in generale - medicazione asettica ed antisettica (Catgut - seta - lino);
15) presidi medico-chirurgici.

Farmacologia:

Discussione di un argomento sorteggiato dal candidato tra i seguenti:

1) farmacologia generale (assorbimento, trasformazione ed eliminazione dei farmaci - organotropismo e parassitotropismo - dose e azione farmacologica: dosi attive e dosi tossiche - assuefazione - tossicomania - allergie e idiosincrasie);
2) sulfamitici iscritti nella Farmacopea ufficiale in vigore: caratteristiche generali - azione terapeutica - forme farmaceutiche di somministrazione;
3) antibiotici iscritti nella Farmacopea ufficiale in vigore: caratteristiche generali - azione terapeutica - forme farmaceutiche di somministrazione;
4) opoterapici ed organoterapici iscritti nella Farmacopea ufficiale in vigore: caratteristiche generali - azione terapeutica e forme di somministrazione;
5) vitamine iscritte nella Farmacopea ufficiale in vigore: generalità e proprietà terapeutiche;
6) sieri e vaccini iscritti nella Farmacopea ufficiale in vigore: caratteristiche di conservazione e scadenza;
7) purganti iscritti nella Farmacopea ufficiale in vigore: generalità ed indicazioni;
8) antisettici e disinfestanti: generalità ed impiego;
9) barbiturici iscritti nella Farmacopea ufficiale in vigore: caratteristiche generali - dose ed azione terapeutica;
10) antistaminici: generalità; emetici ed antiemetici: generalità;
11) principi attivi - proprietà terapeutiche e forme farmaceutiche di somministrazione di una delle seguenti droghe di origine vegetale:

Bella-donna foglie e radici;
Cascara sagrada corteccia;
China corteccia;
Digitale foglie;
Ipecacuana;
Noce vomica semi;
Oppio;
Poligala virginiana radici;
Rabarbaro rizoma;
Segale cornuta sclerozio;
Senna;
Strofanto.

Legislazione:

Le materie nelle quali devono essere formulate domande nella prova orale di legislazione sono le seguenti:

1) organizzazione sanitaria italiana - enti pubblici sanitari;
2) disposizioni legislative regolamentari interessanti il settore farmaceutico;
3) esercizio delle professioni e delle arti sanitarie ed attività soggette a vigilanza sanitaria;
4) norme interessanti il servizio farmaceutico dei comuni e degli ospedali;
5) norme relative alla produzione ed al commercio delle specialità medicinali e dei prodotti biologici;
6) farmacopea e tariffa (art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie e legge 9 ottobre 1964, n. 99);
7) norme interessanti il settore degli stupefacenti ed i particolari obblighi del farmacista;
8) norme interessanti i presidi medico chirurgici;
9) norme concernenti il commercio e l'uso di piante officinali, gas compressi, veleni e antiparassitari;
10) norme concernenti il settore degli alimenti e delle bevande, compresi mangimi, nuclei, integratori, ecc.;
11) norme relative alla pubblicità sanitaria (art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie).

La commissione dovrà comunque accertare che il candidato abbia conoscenza di quanto contenuto nella Farmacopea ufficiale e suoi supplementi e sia in grado di saperla seguire soprattutto per la parte che concerne la purezza delle sostanze.

La commissione ha inoltre facoltà di interrogare il candidato sulle pubblicazioni presentate al concorso.

(7119)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1974.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento delle conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che dal 28 maggio al 5 agosto 1974 si è verificata l'astensione dal lavoro per motivi sindacali dei titolari delle conservatorie dei registri immobiliari;

Ritenuto che tale evento, di carattere eccezionale, ha dato luogo ad un irregolare funzionamento dei servizi dei predetti uffici;

Ritenuto che la situazione creatasi a seguito dell'evento di cui sopra rientra nelle previsioni del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento delle conservatorie dei registri immobiliari della Repubblica è accertato dal 28 maggio al 5 agosto 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1974

Il Ministro: TANASSI

(7182)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1974, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 299, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario in data 27 giugno 1973, proposto dal professore ordinario di materie giuridiche ed economiche Assogna prof. Andrea per ottenere l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1973 con il quale l'interessato è stato escluso dal concorso per titoli, integrato da un colloquio, a ventisette posti di primo referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali bandito il 27 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1972.

(7057)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « Trasferimento di notai », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 agosto 1974, pag. 5390, nella parte relativa al trasferimento del notaio Fatigati Diomede, dove è scritto: « ..., è trasferito nel comune di *Capodarsego*, ... », leggasi: « ..., è trasferito nel comune di *Campodarsego*, ... ».

(7079)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Canada, concluso ad Ottawa il 16 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 1° agosto 1974, al secondo comma, invece di: « l'accordo è entrato in vigore il *14* luglio 1974 », leggasi: « l'accordo è entrato in vigore il *4* luglio 1974 ».

(7012)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 392, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 dicembre 1971 dalla sig.ra Bianconi Marianna contro la nota 29 novembre 1971, n. 22949, emessa dal provveditore agli studi di Latina, circa il ricorso gerarchico prodotto dalla medesima avverso la mancata assunzione ad un posto di bidella supplente presso la scuola media di Norma.

(6974)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 389, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 30 giugno 1969 dalla prof.ssa Azzarelli Germolè Maria, avverso la decisione n. 30521 del 19 febbraio 1969, adottata dal provveditore agli studi di Reggio Calabria, con la quale accoglieva il ricorso proposto dalla prof.ssa Brath Maria Cristina avverso la nomina di supplenza per sette ore di inglese conferita all'interessata presso la scuola media « Alvaro » di Siderno.

(6959)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 374, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 7 maggio 1969 dal prof. Marcantonio Illuminato avverso il provvedimento ministeriale 1° febbraio 1969, n. 8777, in seguito al quale il provveditore agli studi di Catania disponeva il recupero della somma di L. 183.750 indebitamente corrisposta e liquidata al predetto insegnante a titolo di compenso di ore eccedenti.

(7063)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 398, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 17 agosto 1971 dalla sig.ra Lombardo Carmela, avverso il provvedimento 4 marzo 1971, n. 31846/C-5, adottato dal provveditore agli studi di Siracusa circa la graduatoria del concorso per l'assunzione di un applicato di segreteria presso la scuola media di Sortino, per l'anno scolastico 1970-1971.

(6973)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1974, registro n. 42 Istruzione, foglio n. 163, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dallo studente Costa Silvano, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72 deliberata dal commissario governativo dell'opera dell'ateneo di Bologna in data 20 novembre 1971.

(6915)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 397, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 5 maggio 1970 dal sig. Riolo Michele, avverso il provvedimento 18 novembre 1969, n. 11452, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto la domanda di collocamento nei ruoli ordinari della carriera ausiliaria ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 902.

(6975)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974, registro n. 3 Sanità, foglio n. 166, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Arnaldo Cannarsa, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, avverso il decreto ministeriale 21 marzo 1972.

(7036)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974, registro n. 4 Sanità, foglio n. 166, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Pierino Pierini, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, avverso il decreto ministeriale 21 marzo 1972.

(7037)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974, registro n. 3 Sanità, foglio n 166, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Giuseppe Diana, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, avverso il decreto ministeriale 21 marzo 1972.

(7038)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sangemini »

Con decreto 23 luglio 1974, n. 1490, la S.p.a. dell'Acqua minerale Sangemini con sede sociale in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale proveniente dalla polla n. 7 della concessione Sangemini, ubicata nel territorio del comune di Terni, miscelata con l'acqua minerale naturale nazionale denominata Sangemini, di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1970 n. 1115.

La società suddetta è altresì autorizzata a riportare sulle etichette autorizzate con il citato decreto n. 1115, le nuove analisi chimica e chimico fisica eseguite in data 7 gennaio 1974 dal prof. Mario Talenti, dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma ed a modificare nel modo seguente le diciture contenute nel riquadro posto in basso a sinistra delle etichette stesse: « S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini », sede in Roma, « via E. Q. Visconti, 8 », « (C.a.p. 00193) Tel. 3572 », « Stabilimento in Sangemini (Terni) », « (C.a.p. 05029) Tel. 63247 ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto n. 1490. Resta invariato quanto altro prescritto con il citato decreto n. 1115.

(6983)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Fontenova »

Con decreto 5 agosto 1974, n. 1494, la Società acqua minerale S.A.M. s.r.l. con sede in Citerna di Fornovo Taro (Parma), è autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale nazionale denominata Fontenova, di cui ai decreti ministeriali 8 gennaio 1962, n. 764 e 765, le analisi chimico e chimica fisica effettuate in data 4 gennaio 1974 dal prof. Giuseppe Bragagnolo, dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano.

Le nuove analisi saranno riportate sia sull'etichetta autorizzate con decreto ministeriale 18 novembre 1970, n. 1132, relative al tipo di acqua minerale imbottigliato come sgorga alla sorgente, che sulle etichette relative al tipo addizionato di anidride carbonica, autorizzate con decreto ministeriale 18 novembre 1970, n. 1133, in sostituzione delle analisi chimica e chimico fisica effettuate in data 16 giugno 1970 dal prof. Giuseppe Bragagnolo, conformemente agli esemplari allegati.

Resta invariato quanto altro disposto con i decreti sopra citati.

(6981)

Modificazione della denominazione dell'acqua minerale « Tiberina »

Con decreto 5 agosto 1974, n. 1492, la S.p.a. dell'Acqua minerale Sangemini con sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8, è autorizzata a modificare la denominazione dell'acqua minerale naturale nazionale Tiberina, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1972, n. 1193, da Tiberina a Fabia.

Sulle etichette autorizzate con il decreto ministeriale suddetto le diciture « Tiberina », che compaiono nei vari riquadri delle etichette stesse saranno di conseguenza sostituite dalle diciture « Fabia », conformemente all'esemplare allegato.

Resta invariato quanto altro disposto con il decreto ministeriale n. 1193.

(6984)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Serenissima »

Con decreto 5 luglio 1974, n. 1487, il sig. Gaetano De Blasi, domiciliato in Merlengo di Ponzano (Treviso), via Talponera, 1, è autorizzato a mettere in vendita l'acqua minerale nazionale denominata Serenissima che sgorga in località Casa Moretto del comune di Cornuda (Treviso).

L'acqua sarà posta in vendita, sia nel tipo naturale che nel tipo addizionato di anidride carbonica, in recipienti di vetro della capacità convenzionale di un litro e di mezzo litro.

Detti recipienti saranno contrassegnati con etichette rettangolari bianche, delle dimensioni di cm. 16,9 × 11, sulle quali è rappresentato un foglio di pergamena, verde per il tipo naturale e marrone per il tipo addizionato nella parte sinistra del quale, con caratteri marroni, sono riportate le analisi chimica e chimico fisica eseguite in data 11 settembre 1970 dal prof. Vittorio Carassiti direttore dell'istituto chimico dell'Università di Ferrara e l'analisi batteriologica eseguita in data 18 ottobre 1970 dal prof. Bruno Paccagnella direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Ferrara.

Nella parte destra sono riportate, in marrone, i giudizi farmacologico e chimico del prof. Sante Gaiatto, direttore dello istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara, e del professor Angelo Baserga, direttore della clinica medica della medesima Università.

Nella parte centrale sono riportate in marrone, le diciture « Acqua minerale naturale », per il tipo naturale, ovvero « Acqua minerale » e « addizionata di anidride carbonica » per il tipo addizionato; quindi « Serenissima », con le due esse parzialmente sovrapposte e « alcalina bicarbonato-solfato-calcio magnesiaca »; segue il disegno, in oro del leone di S. Marco, e, di nuovo in marrone, la dicitura « Cornuda (Treviso) » e gli estremi del decreto di autorizzazione.

Le bottiglie saranno inoltre contrassegnate con uno stampato accessorio ovale con al centro un cerchio, verde per il tipo naturale e marrone per il tipo addizionato. Su tale stampato accessorio sono riportate in marrone le diciture «acqua minerale naturale » per il tipo naturale, ovvero, per il tipo addizionato, « acqua minerale »; quindi « Serenissima » e « bottiglia e tappo sterilizzati ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto 5 luglio 1947, n. 1487.

Lo stabilimento di imbottigliamento dovrà essere ultimato entro un anno dalla data del decreto di autorizzazione.

(6982)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di domanda di cambio cartelle

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 mod. cambio, ric. 3,50%. - Data: 10 maggio 1968. - Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale di Salerno. - Intestazione: Di Stefano Vito, nato a Sassano il 10 dicembre 1941, ivi domiciliato in via Silla. - Titoli del debito pubblico: al portatore 6. - Capitale: L. 140.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 luglio 1974

(6322)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r. ill. Cantina sociale Valle Bormida, in Bistagno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 agosto 1974, il dott. Gianfranco Pittatore è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r. ill. Cantina sociale Valle Bormida, in Bistagno (Alessandria) in sostituzione del dott. Gaetano Bongiovanni, dimissionario.

(7014)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1974 al 30 giugno 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), d) ed e) del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi), a norma del regolamento (CEE) n. 103/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità			Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
			Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01		Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:					
		N. olive:					
	07.01-790	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03		Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:					
		A. olive:					
	07.03-130	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:					
		A. olio di oliva:					
		I. che ha subìto un processo di raffinazione:					
	15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	zero	zero	zero	2.278,40	2.278,40
	15.07-030 15.07-040	b. altro	zero	zero	zero	4.272,00	4.272,00
	15.07-061 15.07-065 15.07-070 15.07-080	II. altro	zero	zero (*b*)	zero (*b*)	zero	zero (*c*)
15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:					
		A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	15.17-200	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	15.17-300	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04		Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:					
	23.04-050	A. sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva . . .	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2495/71 e n. 2697/71.
(*c*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 356,00 per 100 kg (regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71).

(6386)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 28 gennaio 1974 al 30 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 198/74, n. 219/74, n. 228/74, n. 239/74, n. 251/74, n. 484/74, n. 686/74, n. 691/74, n. 727/74, n. 739/74, n. 762/74, n. 766/74, n. 778/74, n. 789/74, n. 809/74, n. 828/74, n. 843/74, n. 856/74, n. 883/74, n. 898/74, n. 907/74, n. 927/74, n. 948/74, n. 961/74, n. 972/74, n. 981/74, n. 999/74 e n. 1012/74.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 28 1 1974 al 27 3 1974	dal 28 3 1974 al 31 3 1974	1° 4 1974	2 4 1974	3 4 1974	4-4-1974	5-4-1974	6/8-4-1974	9-4-1974	10-4-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	6.201,52 (*e*)	9.078,00 (*e*)	9.925,28 (*e*)	9.925,28 (*e*)	9.925,28 (*e*)	9.925,28 (*e*)	11.634,08 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	469,92 (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	5.881,12 (*b*)	8.729,12 (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	3.211,12 (*b*)	1.509,44 (*b*)	3.068,72 (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	2.100,40 (*b*) (*c*)	1.103,60 (*b*) (*c*)	2.100,40 (*b*) (*c*)	3.325,04 (*b*) (*c*)	3.809,20 (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	2.812,40 (*b*)	3.382,00 (*b*)	3.382,00 (*b*)	2.812,40 (*b*)	3.809,20 (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	797,44 (*b*)	4.478,48 (*b*)	3.061,60 (*b*)	3.908,88 (*b*)	4.478,48 (*b*)	4.478,48 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	zero	zero	zero	zero	6.272,72	7.817,76	zero	3.830,56	7.817,76	3.830,56
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	zero	11 384,88	12 338,96	22.007,92	26.037,84	27.219,76	27.219,76	27.219,76	27.219,76	29.612,08
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	zero	zero	zero	zero	6.094,72	7.760,80	zero	3.453,20	7.760,80	3.453,20

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	11/16-4-1974	17-4-1974	18-4-1974	19-4-1974	20/23-4-1974	24-4-1974	25-4-1974	26-4-1974	27/29-4-1974	30-4-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02.001 10.02-005	Segala	9.925,28 (*e*)	7.077,28 (*e*)	7.532,96 (*e*)	8.679,28 (*e*)	9.825,60 (*e*)	10.402,32 (*e*)	11.555,76 (*e*)	11.555,76 (*e*)	9.861,20 (*e*)	14.382,40 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	8.729,12 (*b*)	8.729,12 (*b*)	7.532,96 (*b*)	7.532,96 (*b*)	7.532,96 (*b*)	7.532,96 (*b*)	9.184,80 (*b*)	5.510,88 (*b*)	zero (*b*)	427,20 (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	3.068,72 (*b*)	3.068,72 (*b*)	2.292,64 (*b*)	4.307,60 (*b*)	4.307,60 (*b*)	4.307,60 (*b*)	4.307,60 (*b*)	1.993,60 (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	2.698,48 (*b*) (*c*)	2.698,48 (*b*) (*c*)	2.698,48 (*b*) (*c*)	2.698,48 (*b*) (*c*)	1.438,24 (*b*) (*c*)	291,92 (*b*) (*c*)	1.473,84 (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	3.382,00 (*b*)	3.382,00 (*b*)	1.886,80 (*b*)	1.886,80 (*b*)	5.048,08 (*b*)	5.048,08 (*b*)	6.123,20 (*b*)	4.428,64 (*b*)	3.296,56 (*b*).	3.296,56 (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	4.478,48 (*b*)	4.478,48 (*b*)	5.283,04 (*b*)	5.283,04 (*b*)	5.283,04 (*b*)	5.283,04 (*b*)	6.657,20 (*b*)	4.393,04 (*b*)	1.003,92 (*b*)	1.003,92 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	4.927,04	zero	zero	zero	2.577,44	2.577,44	4.770,40	2.798,16	zero	4.770,40
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	27.219,76	23.232,56	23.873,36	25.475,36	27.084,48	27.889,04	29.505,28	29.505,28	27.134,32	33.464,00
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	4.635,12	zero	zero	zero	2.100,40	2.100,40	4.471,36	2.342,48	zero	4.471,36

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 356,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.272,00 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 712,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 356,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(6385)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata in Gaeta.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 17 luglio 1974 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria, alla quale venne sottoposta la Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Gaeta (Latina), disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 19 gennaio 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1973) e prorogata con decreto del 16 gennaio 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 4 febbraio 1974).

(7013)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Fornovo Taro

Con delibera della giunta regionale 2 luglio 1974, n. 1765 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 20 luglio 1974, con prot. n. 2016/2250), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Fornovo Taro (Parma), adottato con deliberazioni consiliari 28 febbraio 1969, n. 3 e 27 giugno 1969, n. 25.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 1° agosto 1974, n. 356, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6888)

Variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con delibera della giunta regionale 5 novembre 1973, n. 2063 (resa esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1923/1954 nella seduta del 16 luglio 1974), è stata approvata la variante specifica al vigente piano regolatore generale del comune di Ravenna, adottata con deliberazione consiliare 8 aprile 1972, n. 12400/512.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 1° agosto 1974, n. 355, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6886)

Approvazione del piano di zona del comune di Migliarino

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 29 luglio 1974, n. 952, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Migliarino (Ferrara) con deliberazione del consiglio comunale 26 luglio 1973, n. 81.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6887)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di cinque società cooperative

Con deliberazioni della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Pittori del Monfalconese, a r.l. », Ronchi dei Legionari (Gorizia);

2) « Cooperativa edilizia - La Furlanute, a r.l. », S. Giorgio di Nogaro (Udine);

3) « Cooperativa artigiana di Pieris, Turriaco, a r.l. », Turriaco (Gorizia);

4) « Latteria sociale di Sauris, a r.l. », Sauris (Udine);

5) « Dipendenti cooperativa Carnica, a r.l. », Tolmezzo (Udine).

(7064)

REGIONE LAZIO

Variante al piano regolatore generale del comune di Roma

Con deliberazione della giunta regionale del Lazio 29 marzo 1974, n 689, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 6 maggio 1974, con verbale n 127/104, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma relativa all'area necessaria per la realizzazione di un complesso scolastico per scuola materna, elementare e media in via Casal Bruciato.

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terz'ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(6991)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio 19 dicembre 1929, n. 11419/655-29-V, con il quale il cognome del sig. Luigi Kralj nato a Trieste l'8 giugno 1886, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Francesca Skerlj ed ai figli Angelo, Vittoria, Emilia, Albino, Mirco, Valeria, Edoardo e Clara;

Vista la domanda di data 16 ottobre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto sig. Marino Carli, nato a Trieste il 7 agosto 1946, residente a Sgonico, Borgo Grotta, 7, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj » (posseduto dal padre Angelo prima della emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio 19 dicembre 1929, n. 11419/655-29-V, è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Marino Carli è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Carli », acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Anna Gustin, nata a Trieste il 30 novembre 1951, a seguito del matrimonio.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti della figlia Tanja Carli, nata a Trieste il 2 dicembre 1972.

Il sindaco di Sgonico è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 agosto 1974

Il prefetto: Di Lorenzo

(6977)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza in data 4 febbraio 1974, n. 2/74 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un esecutivo amministrativo;

Vista la tabella A 1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi tecnici e amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado con esperienza in contabilità di magazzino.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apportare in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Componimento in italiano.

Prova orale:

Nozioni di cultura generale. Nozioni di contabilità magazzino.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a San Donato Milanese presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 28 *ottobre* 1974 *alle ore* 9 e verrà comunque comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale par. 120 del personale civile dello Stato.

La nomina di esecutivo amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 4 febbraio 1974

Il presidente: CAZZANIGA

(6637)

Concorso a otto borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso alle seguenti borse di studio per l'anno 1974:

a) sei borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere presso istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) due borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alle borse di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea in una delle seguenti facoltà delle università o istituti italiani:

a) chimica pura;

b) chimica industriale;

c) ingegneria chimica;

d) ingegneria industriale;

e) ingegneria mineraria;

f) scienze geologiche.

Per i concorrenti alle borse di cui al comma *b*) dell'art. 1 è prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui i concorrenti intendono recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 1ª - Ufficio concorsi, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (gabinetto) o, se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente, in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi e delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'istituto specializzato o, per i concorrenti di cui al comma *b*) dell'art. 1, l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta in cinque copie;

6) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere;

7) *curriculum*, in sei copie, degli studi compiuti, con la indicazione delle lingue straniere conosciute;

8) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli o memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3) e 4) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I titoli e i documenti possono essere restituiti agli esclusi ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori, dopo che sia trascorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva tale graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da una apposita commissione, da nominare con successivo decreto e che sarà composta:

da tre docenti universitari, fra i quali sarà scelto il presidente;

dal direttore o dal vice direttore della stazione sperimentale per i combustibili di Milano;

da un segretario.

La commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio la commissione terrà particolare conto del tipo delle ricerche sperimentali o studi che il candidato intende compiere e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, tenuto presente il fine che tali studi o ricerche siano atti a promuovere ed a favorire il progresso scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto una delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere i loro studi o ricerche presso l'istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo essi dovranno trasmettere al Ministero una circostanziata relazione circa l'attività svolta.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di cui al comma *a*) dell'art. 1 verrà effettuato, in base al periodo di tempo fissato per lo svolgimento delle ricerche, in rate bimestrali posticipate; il pagamento delle borse di cui al comma *b*) dello stesso art. 1, in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza, per un congruo periodo di tempo, presso l'industria o l'istituto estero specializzati.

Il godimento delle borse decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 7.

Il Ministro si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal beneficio della borsa gli assegnatari che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostreranno meritevoli del beneficio.

Art. 8.

La spesa relativa, di complessive L. 10.000.000, grava sul capitolo 5101 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1974 e corrispondente capitolo dell'esercizio 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1974

Il Ministro: De Mita

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1974
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 111

(6591)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazioni all'elenco degli assistenti di neurologia, idonei ai sensi dell'art 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1973 che predispone l'elenco degli assistenti di neurologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1973;

Viste le documentate istanze dei dottori Cesano Simon Franco, Frigo Albarosa e Marchiò Sergio, che hanno conseguito la idoneità nella qualifica e disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre **1938, n. 1631, e** successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello elenco degli assistenti di neurologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati all'elenco degli assistenti di neurologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 26 gennaio 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
339. Cesano Simon Franco	Guarene - 31 maggio 1935					si		
340. Frigo Albarosa	Canove di Roana - 29 ottobre 1941						si	
341. Marchiò Sergio	Genova Rivarolo - 28 novembre 1931					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di neurologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6701)

Integrazioni all'elenco degli assistenti di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1973 concernente l'elenco degli assistenti di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1973;

Viste le documentate istanze dei dottori Ferretti Pietro, Manes Giovanni che hanno conseguito l'idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello elenco degli assistenti di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco degli assistenti di oculistica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 2 febbraio 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
256. Ferretti Pietro	Lucca - 31 maggio 1941					si		
257. Manes Giovanni	Spezzano Albanese - 18 luglio 1928						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di oculistica banditi da enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6702)

CORTE DEI CONTI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1973, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1973, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (inglese, francese, tedesca) prevista dal programma di esami;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la commissione esaminatrice con la nomina di tre docenti per le lingue medesime;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 6 giugno 1973, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Taranta prof.ssa Rosa Emilia: per la lingua inglese;
Marinelli prof. Pasquale: per la lingua francese;
Gaeta Iannucci prof.ssa Concetta: per la lingua tedesca.

Agli indicati componenti la commissione esaminatrice sarà corrisposto, ove competa, il compenso previsto dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, da imputarsi al cap. 1691 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1974.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1974

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1974
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 285

(6634)

Sostituzione di membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1973, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1973, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1974, con il quale la commissione esaminatrice è stata integrata, per lo svolgimento delle prove orali, da professori di lingue straniere (inglese, francese, tedesca);

Viste le comunicazioni telegrafiche di rinuncia all'incarico di membro aggiunto della cennata commissione esaminatrice dei professori di lingue inglese e francese;

Vista la designazione dei sostituti dei prefati insegnanti, effettuata dal Ministero della pubblica istruzione con fonogramma del 21 giugno 1974;

Decreta:

I professori Vittorio Giglio, per la lingua inglese, e Maria Pia Moreschi, per la lingua francese, sono nominati membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 6 giugno 1973, in sostituzione, rispettivamente, dei professori Rosa Emilia Taranta e Pasquale Marinelli.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1974
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 286

(6635)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Vigevano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 573/Sanità del 6 novembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario comunale capo di Vigevano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, dirigente superiore in servizio presso la regione.

Componenti:

Caselli dott. Luigi, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Pavia;
Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria, Università di Milano;
Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica veterinaria, Università di Milano;
Ruggeri prof. Luigi, veterinario comunale capo di Pavia;
Poli dott. Candido, veterinario direttore aggiunto di divisione dirigente dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera amministrativa in servizio presso la regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e del comune interessato.

Milano, addì 19 aprile 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(6962)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. **21.**

Accensione di un mutuo per l'acquisto attrezzature tecnico-scientifiche per la rilevazione dell'inquinamento ambientale ed il controllo igienico-sanitario degli alimenti e delle acque minerali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 5 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di poter sviluppare un'efficace azione di prevenzione primaria nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ed assicurare altresì una migliore attività di controllo igienico-sanitario e merceologico nel settore alimentare e delle acque minerali, la Regione provvede all'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche e di impianti per la rilevazione ed il controllo dell'inquinamento ambientale.

Le attrezzature e gli impianti di cui al comma precedente saranno affidati in uso ai laboratori provinciali di igiene e profilassi della Toscana.

La giunta regionale provvederà, secondo le precedure di legge e previa deliberazione del consiglio regionale, ove occorra, ai sensi dell'art. 1, lettera *c*), delle norme transitorie dello statuto, all'acquisto della strumentazione; attenendosi alle caratteristiche generali, al tipo ed alla quantità che saranno determinati dal consiglio regionale con successivo provvedimento amministrativo.

Art. 2.

Autorizzazione alla giunta regionale per la contrazione di un mutuo

Per il finanziamento necessario all'acquisto delle attrezzature di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, un mutuo di L. 800.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni di cui al precedente comma e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 7,50 %. Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 3.

Limiti delle rate di ammortamento e garanzie per la contrazione del mutuo

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 2, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento della annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 5.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durate dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 4.

Imputazione delle somme introitate

L'importo del mutuo di cui all'art. 2 della presente legge sarà introitato al titolo V, cat. 1ª, cap. 06900 « Entrate per contrazione mutui » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1974, e la corrispondente spesa sarà prevista al cap. 27600, che viene istituito con la variazione di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 5.

Imputazione delle spese di ammortamento

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo faranno carico al cap. 03800 « Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione di garanzie fidejussorie » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1974.

La spesa di L. 32.593.164 pari al 50 % della rata di ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1974, per la quota interessi di L 30.000.000 al cap. 17800 « Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento di mutui » e per la quota capitale di L 2.593.164 al cap. 36400 « Quota capitale per estinzione mutui » del bilancio 1974 che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 2009 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.

La spesa annua di L. 65.186.328, pari alla rata di ammortamento, graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per quanto riguarda gli interessi ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti », per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1975 al 2008.

La maggiore spesa relativa agli anni dal 1975 al 2008, sarà fronteggiata con la maggiore entrata del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art. 6.

Variazione agli stati di previsione del bilancio per l'anno 1974

Sono autorizzate le seguenti variazioni agli stati di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1974:

ENTRATA

In aumento:

Titolo V. — ENTRATE PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI, DI ANTICIPAZIONI ED OGNI ALTRA OPERAZIONE DI CREDITO

Categoria 1ª - *Accensione di prestiti*

Cap. 06900. — Contrazione di mutui . . . L. 800.000.000

SPESA

In diminuzione:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione V - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 32.593.164

In aumento:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione III - *Azione ed interventi in campo sociale*

Rubrica 6ª - Interessi passivi

Cap. 17800. — Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento di mutui . . . L. 30.000.000

Titolo III. — SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI

Rubrica 1ª - Estinzione dei prestiti

Cap. 36400. — Quota capitale per estinzione mutui	L.	2.593.164
Totale in aumento .	L.	32.593.164

Di nuova istituzione:

Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione III - *Azione ed interventi in campo sociale*

Cap. 27600. — Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche da destinarsi in uso ai laboratori provinciali di igiene e profilassi . . .	L.	800.000.000

RIEPILOGO

In diminuzione . . .	L.	32.593.164
In aumento .	»	32.593.164
Di nuova istituzione . .	»	800.000.000
Differenza .	L.	800.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello Statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 27 maggio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 aprile 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 20 maggio 1974.

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. **22.**

Interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonchè per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 5 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NATURA E MODALITÀ DELL'INTERVENTO

Art. 1.

La Regione nell'ambito della politica di difesa e risanamento dei corpi idrici e dell'ambiente e di approvvigionamento idrico per uso potabile, industriale ed irriguo concorre, con spesa a totale o parziale suo carico, alla realizzazione di programmi di opere per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche nonchè per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto.

Il finanziamento della Regione ha luogo sulla base di programmi approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta; esso è rivolto ad opere che, interessando una pluralità di comuni o tendendo alla difesa ed al risanamento dei principali corpi idrici della Toscana, richiedono l'intervento diretto della Regione.

Nella scelta delle priorità delle opere da attuare, i programmi devono tenere conto soprattutto degli effetti complessivi che gli investimenti programmati conseguiranno ai fini dell'incremento e del risanamento del patrimonio idrico della Toscana.

Le opere realizzate a totale carico della Regione vengono di norma attribuite in proprietà agli enti locali interessati che provvedono alla relativa gestione.

Ove non possa farsi luogo all'attribuzione agli enti locali, le opere di cui al comma precedente, restano in proprietà della Regione.

La gestione è comunque affidata, di norma, agli enti locali interessati.

Art. 2.

Il consiglio regionale, nell'approvare i programmi di intervento, delibera l'assunzione a totale o parziale carico della Regione delle singole opere di cui al primo comma dell'art. 1.

Quando si è decisa l'assunzione della spesa a carico parziale della Regione la deliberazione consiliare fissa la quota percentuale del concorso regionale sull'importo preventivato.

Nel caso di cui al precedente comma, la Regione, in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, è autorizzata ad anticipare sui fondi di cui al successivo art. 10 la quota di spesa a carico degli enti locali, previo riconoscimento di debito da parte degli stessi.

In tale caso la Regione potrà sostituirsi all'Ente locale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento dei mutui da parte dell'ente finanziatore.

Il ricavo dei mutui affluirà alle casse della Regione a copertura dell'anticipazione fatta.

Con apposito provvedimento si provvederà al reintegro del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa regionale.

Art. 3.

Alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori da realizzare a cura della Regione, si provvederà a mezzo degli uffici regionali.

E' in facoltà della Regione affidare l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente ad uno o più degli enti locali interessati o loro consorzi quando ne facciano richiesta e possiedano un'adeguata attrezzatura tecnico amministrativa.

L'affidamento è deliberato dalla giunta regionale.

Art. 4.

Gli enti locali che singolarmente o riuniti in consorzio intendono ottenere i benefici previsti dalla presente legge debbono presentare domanda alla giunta regionale.

A corredo di ciascuna domanda deve essere allegata una relazione illustrativa atta a dimostrare la necessità delle opere e la spesa presumibile occorrente per la loro realizzazione.

Art. 5.

Al finanziamento sono ammesse anche le spese inerenti agli studi preliminari ed alla progettazione.

Quando i lavori sono comunque eseguiti dagli enti interessati, le spese tecniche e generali sono compensate, forfettariamente, con un'aliquota del 6% dell'importo complessivo della spesa.

L'approvazione dei progetti esecutivi e l'impegno della spesa hanno luogo con deliberazione della giunta regionale, in conformità del programma approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 previo parere della commissione regionale tecnica amministrativa, sezione lavori pubblici, per importi superiori a L. 300.000.000.

In ogni caso, ove si intenda ricorrere all'appalto concorso, i relativi bandi dovranno essere approvati dalla giunta regionale.

L'approvazione dei progetti esecutivi implica la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

Art. 6.

Gli interventi hanno luogo secondo le norme che regolano l'attuazione delle opere pubbliche dello Stato fino all'entrata in vigore della normativa regionale in materia.

Nel caso di lavori affidati agli enti interessati, la giunta regionale, a mezzo degli uffici tecnici regionali, esercita l'alta vigilanza della conduzione dei lavori.

Per le opere affidate agli enti locali o da essi realizzate con il concorso finanziario della Regione, la nomina dei collaudatori è di competenza degli enti stessi che ne sosterranno la spesa.

Alla giunta regionale spetta, invece, la nomina dei collaudatori delle opere eseguite a mezzo degli uffici tecnici regionali e l'approvazione degli atti di collaudo per tutte le opere previste dalla presente legge.

Art. 7.

Nei programmi d'intervento di cui all'art. 2 possono essere comprese opere per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state esperite le procedure di appalto mediante concorso, anche se il relativo bando non sia stato approvato dalla giunta regionale.

L'inclusione delle opere predette nei summenzionati programmi potrà avvenire soltanto se, al momento della formulazione dei programmi stessi non siano stati stipulati i relativi contratti nè siano stati iniziati i lavori.

Art. 8.

La scelta delle aree non conforme alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigenti o adottati, è disposta con deliberazione del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla formale richiesta del Presidente della giunta regionale, oppure della comunicazione dell'ammissione a contributo delle opere.

Tale delibera costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La deliberazione stessa, pubblicata insieme agli elaborati nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello dell'adozione, è trasmessa alla giunta regionale entro il quindicesimo giorno dalla data di adozione.

La variante adottata ai sensi del primo comma previo parere della commissione regionale tecnica amministrativa, sezione urbanistica e beni ambientali, è approvata in deroga all'art. 8 della legge regionale 3 luglio 1972, n. 7, con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 9.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia stata affidata agli enti interessati, all'erogazione del finanziamento accordato per la realizzazione delle opere, la giunta regionale provvede con le seguenti modalità:

anticipazione integrale della somma occorrente per gli studi al momento dell'approvazione della relativa perizia;

il 30% previa produzione da parte dell'ente interessato dell'atto formale di consegna dei lavori appaltati;

il 30% previa dimostrazione dell'avvenuta spesa da parte dell'ente di almeno 2/3 della precedente erogazione;

il 30% previa dimostrazione dell'avvenuta spesa di almeno 2/3 della seconda erogazione;

il rimanente decimo a collaudo approvato.

Nel caso di lavori eseguiti a cura degli uffici tecnici regionali, il pagamento delle somme dovute viene effettuato gradualmente in base a stati di avanzamento rilasciati dagli uffici stessi.

In caso di assunzione dell'opera a parziale carico della Regione gli enti, nel disporre i pagamenti, debbono eseguire il rapporto percentuale determinato nella deliberazione prevista al comma secondo dell'art. 1.

L'aliquota del 6% per spese generali e di amministrazione prevista dall'art. 5 sarà integralmente erogata al momento della approvazione dei progetti esecutivi.

Titolo II

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO

Art. 10.

Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti da iscriversi nei bilanci annuali della Regione, ovvero mediante la contrazione di mutui. Lo stanziamento di L. 100.000.000 di cui al capitolo 32200 del bilancio di previsione per l'anno 1974 è utilizzato per gli interventi di cui alla presente legge.

Le somme stanziate in bilancio per gli interventi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzate entro il biennio successivo.

Oltre all'utilizzazione dei mezzi ordinari di bilancio, per il finanziamento dei programmi d'intervento, il presidente della giunta regionale è autorizzato a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità dalla Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, un mutuo di lire 14.000.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni anzidette e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 7,50%.

Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 11.

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 10, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 13.

La giunta regionale, con proprio provvedimento darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che s'intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale; la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongono ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 12.

L'importo del mutuo di cui sopra sarà introitato al titolo V, cat. 1ª, cap. 06900 « Entrate per contrazioni mutui » dello stato di previsione dell'entrata di bilancio per l'anno finanziario 1974 e la corrispondente spesa sarà prevista al cap. 32300 che viene istituito con la variazione di cui all'art. 14 della presente legge.

Art. 13.

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo faranno carico al cap. 03800 « Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione di garanzie fidejussorie » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1974.

La spesa di L. 570.380.370, pari al 50% della rata di ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1974, per la quota interessi di L. 525.000.000 al cap. 25400 « Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento di mutui » e, per la quota capitale di L. 45.380.370 al cap. 36400 « Quota capitale per estinzione mutui » del bilancio 1974, che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 2009 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.

La spesa annua di L. 1.140.760.740, pari alla rata di ammortamento, graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per ciò che riguarda gli interessi, ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti », per quanto riguarda le quote capitali, nel bilancio relativo agli anni dal 1975 al 2008.

La maggiore spesa relativa agli anni dal 1975 al 2008 sarà fronteggiata con la maggiore entrata del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art. 14.

Gli stati di previsione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 sono così modificati:

In aumento:

ENTRATA

Titolo V. — ENTRATE PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI, DI ANTICIPAZIONI ED OGNI ALTRA OPERAZIONE DI CREDITO

Categoria 1ª - *Accensione di prestiti*

Cap. 06900. — Contrazione di mutui . . L. 14.000.000.000

SPESA

In diminuzione:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione V - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione . . . . L. 570.380.370

In aumento:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 16ª - Servizio interessi su mutui e debiti in ammortamento

Cap. 25400. — Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento dei mutui L. 525.000.000

Titolo III. — SPESE CORRENTI

Rubrica 1ª - Spese per il rimborso di prestiti

Cap. 36400. — Quota capitale per estinzione mutui . . . . L. 45.380.370

L. 570.380.370

Di nuova istituzione:

Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 8ª - Acquedotti, fognature, impianti di depurazione, opere idrauliche ed igieniche

Cap. 32300. — Spesa per costruzione acquedotti, fognature ed impianti per il disinquinamento . . . . L. 14.000.000.000

RIEPILOGO

In diminuzione .	L.	570.380.370
In aumento . .	»	570.380.370
Di nuova istituzione	»	14.000.000.000
Differenza .	L.	14.000.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 27 maggio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 aprile 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 20 maggio 1974.

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. 23.

Finanziamenti per il potenziamento ed il miglioramento del demanio e del patrimonio agricolo e forestale della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 5 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e autorizzazione alla giunta regionale per la contrazione di un mutuo

Per l'acquisizione di terreni agricoli e forestali con relative strutture ed attrezzature il miglioramento del demanio e del patrimonio agricolo-forestale della regione Toscana, il presidente della giunta regionale è autorizzato a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, un mutuo di L. 6.500.000.000.

All'acquisizione dei terreni per le finalità e con il finanziamento di cui alla presente legge provvede il consiglio regionale su proposta della giunta nel rispetto delle norme transitorie dello statuto.

La giunta regionale provvede all'approvazione dei progetti di miglioramento.

Art. 2.

Determinazione delle quote del mutuo

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni di cui all'art. 1 e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il tasso effettivo per il mutuo non dovrà essere superiore al 7,50 % e nessuna variazione in aumento del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dall'accensione del mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 3.

Limiti delle rate di ammortamento e garanzie per la contrazione del mutuo

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 1, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 5.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dello istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolare alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 4.

Imputazione delle somme introitate

L'importo del mutuo sarà introitato al titolo V, cat. 1ª, cap. 06900 « Entrate per contrazione mutui » dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1974 e la corrispondente spesa sarà prevista al cap. 30500, che viene istituito con la variazione di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 5.

Imputazione delle spese di ammortamento

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo faranno carico al cap. 03800 « Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione di garanzie fidejussorie » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1974.

La spesa di L. 264.819.458, pari al 50 % della rata di ammortamento sarà imputata, per l'anno 1974, per la quota interessi di L. 243.759.000 al cap. 25400 « Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento di mutui » e, per la quota capitale di L. 21.069.458 al cap. 36400 « Quota capitale per estinzione mutui » del bilancio 1974 che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 2009 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.

La spesa annua di L. 529.638.915, pari alla rata di ammortamento, graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per ciò che riguarda gli interessi, ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti », per quanto riguarda le quote capitali, nel bilancio relativo agli anni dal 1975 al 2008.

La maggiore spesa relativa agli anni dal 1975 al 2008 sarà fronteggiata con la maggiore entrata del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art. 6.
Variazione agli stati di previsione del bilancio per l'anno 1974

Sono autorizzate le seguenti variazioni agli stati di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1974:

ENTRATA

In aumento:

Titolo V. — ENTRATE PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI, DI ANTICIPAZIONI ED OGNI ALTRA OPERAZIONE DI CREDITO

Categoria 1ª - *Accensione di prestiti*

Cap. 06900. — Contrazione di mutui L. 6.500.000.000

SPESE

In diminuzione:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione V - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 264.819.458

In aumento:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 16ª - Servizio interessi passivi

Cap. 25400. — Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento dei mutui . L. 243.750.000

Titolo III. — SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI

Rubrica 1ª - Estinzione di prestiti

Cap. 36400. — Quota capitale per estinzione mutui . L. 21.069.458

L. 264.819.458

Di nuova istituzione:

Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 2ª - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 30500. — Spese per l'acquisto di terreni agricoli e forestali con relative attrezzature, il miglioramento del demanio e del patrimonio agricolo-forestale della Regione L. 6.500.000.000

RIEPILOGO

In diminuzione	L.	264.819.458
In aumento .	»	264.819.458
Di nuova istituzione . .	»	6.500.000.000
Differenza .	L.	6.500.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 27 maggio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 20 maggio 1974.

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. 24.

Intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per la costruzione di asili-nido - Accensione di un mutuo per il finanziamento della costruzione di n. 50 asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 5 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Al fine di realizzare entro il quinquennio di attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, la copertura del 25 % del fabbisogno di asili-nido della Toscana, la Regione attua un intervento straordinario per la costruzione di n. 50 asili-nido.

Gli asili-nido di cui al precedente comma saranno assegnati in uso gratuito ai comuni o loro consorzi.

La localizzazione delle predette strutture è definita nell'ambito dei piani previsti dall'art. 19 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16 e secondo le norme relative.

Gli asili-nido saranno realizzati dalla Regione su aree di cui sia assicurata da parte dei comuni o consorzi interessati la piena ed effettiva disponibilità e secondo le caratteristiche tecniche previste dalla già citata legge regionale n. 16/1973 e relativo regolamento di esecuzione.

Il consiglio regionale provvederà a stabilire, con successivo provvedimento amministrativo, le modalità per la progettazione e l'esecuzione delle opere nonchè per la loro assegnazione in uso

Art. 2.
Autorizzazione alla giunta regionale per la contrazione di un mutuo

Per il finanziamento dell'intervento di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, un mutuo di L. 3.000.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni di cui al precedente comma e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 7,50 %. Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'Amministrazione regionale.

Art. 3.
Limite delle rate di ammortamento e garanzie per la contrazione del mutuo

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 2, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio di mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 5.

La giunta regionale, con proprio provvedimento darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dello istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolare alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinchè

lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 4.

Imputazione delle somme introitate

L'importo del mutuo di cui all'art. 2 della presente legge sarà introitato al titolo V, cat. 1ª, cap. 06900 « Entrate per contrazione mutui » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1974 e la corrispondente spesa sarà prevista al cap. 27900, che viene istituito con la variazione di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 5.

Imputazione delle spese di ammortamento

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo faranno carico al cap. 03800 « Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione di garanzie fidejussorie » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1974.

La spesa di L. 122.224.365, pari al 50 % della rata di ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1974, per la quota interessi di L. 112.500.000 al cap. 17800 « Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento dei mutui » e per la quota capitale di L. 9.724.365 al cap. 36400 « Quota capitale per estinzione mutui » del bilancio 1974, che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 2009 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.

La spesa annua di L. 244.448.730, pari alla rata di ammortamento graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per quanto riguarda gli interessi, ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti », per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1975 al 2008.

La maggiore spesa relativa agli anni dal 1975 al 2008, sarà fronteggiata con la maggiore entrata del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art. 6.

Variazione agli stati di previsione del bilancio per l'anno 1974

Sono autorizzate le seguenti variazioni agli stati di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1974:

ENTRATA

In aumento:

Titolo V. — ENTRATE PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI, DI ANTICIPAZIONI ED OGNI ALTRA OPERAZIONE DI CREDITO

Categoria 1ª - *Accensione di prestiti*

Cap. 06900. — Contrazione di mutui . . L. 3.000.000.000

SPESA

In diminuzione:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione V - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione . . . . L. 122.224.365

In aumento:

Titolo III. — SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI

Rubrica 1ª - Estinzione di prestiti

Cap. 36400. — Quota capitale per estinzione di mutui . . . . L. 9.724.365

Di nuova istituzione:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione III - *Azione ed interventi in campo sociale*

Rubrica 6ª - Interessi passivi

Cap. 17800. — Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento di mutui . . L. 112.500.000

Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione III - *Azione ed interventi in campo sociale*

Cap. 27900. — Spese per la costruzione di asili-nido . . . . L. 3.000.000.000

Totale di nuova istituzione . . L. 3.112.500.000

RIEPILOGO

In diminuzione	L.	122.224.365
In aumento	»	9.724.365
Di nuova istituzione	»	3.112.500.000
Differenza . .	L.	3.000.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 27 maggio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 *aprile* 1974 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 20 *maggio* 1974.

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1974, n. 25.

Interventi straordinari per l'acquisizione dei pubblici servizi di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 5 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di agevolare ed incentivare l'acquisizione alla gestione pubblica degli autoservizi di linea extraurbani per viaggiatori, la Regione può concedere agli enti pubblici che, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, abbiano assunto od assumano in gestione pubblica servizi di trasporto, un contributo in conto capitale nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli, per l'acquisto dalle imprese private che gestiscono autoservizi di linea, di materiale rotabile, attrezzature ed immobili ritenuti necessari per l'esercizio dei servizi.

Tale contributo può essere concesso anche:

1) alle società cooperative di lavoro costituite da soci lavoratori ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, costituite ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) alle imprese di diritto privato costituite ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge e nelle quali gli enti pubblici abbiano una partecipazione finanziaria di maggioranza.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 potrà essere concesso nella misura massima del 60 % sulle spese riconosciute ammissibili in relazione agli scopi di cui alla presente legge ed effettuate nel periodo 1° aprile 1931-31 dicembre 1972 e negli anni 1973, 1974 e 1975.

Agli enti che rilevano beni di aziende o di linea di autoservizi operanti nelle zone montane, definite dalla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, il contributo può essere concesso fino al 100 %. Agli enti che hanno situazioni di bilancio gravemente deficitarie, il contributo puo essere concesso nella misura massima dell'80 %.

Art. 3.

Gli enti e le imprese che intendono chiedere il contributo di cui all'art. 1 per il periodo 1° aprile 1931-31 dicembre 1972 e fino all'entrata in vigore della presente legge, devono inoltrare domanda al presidente della giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Alle domande dovranno essere allegati:

1) copia della deliberazione di acquisto dei competenti organi degli enti o delle società richiedenti;

2) relazione tecnica finanziaria sui beni acquistati;

3) ogni altro atto che documenti la rispondenza delle spese sostenute alle finalità della legge.

I contributi di cui al presente articolo, saranno concessi con decreto del presidente della giunta, sulla base del programma di spesa deliberato dal consiglio regionale.

Art. 4.

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1975, l'erogazione del contributo è subordinata alla preventiva verifica della rispondenza delle singole operazioni agli indirizzi programmatici stabiliti dal consiglio regionale.

A tal fine, gli enti e le imprese che aspirano al contributo dovranno preventivamente produrre i relativi programmi alla giunta regionale.

Il consiglio regionale delibera sulle proposte motivate della giunta circa l'assegnazione delle somme stanziate.

I contributi saranno erogati con decreto del presidente della giunta regionale.

Per le operazioni riconosciute ammissibili, l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della relativa domanda corredata dei documenti di cui all'art. 3.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli interventi riferiti al periodo 1° aprile 1972-31 dicembre 1974, per un ammontare di L. 2.000.000.000 si fa fronte con la contrazione di un mutuo di pari importo.

Per gli interventi relativi all'anno 1975 si provvederà con successivo e separato provvedimento legislativo.

Art. 6.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, il mutuo di L. 2.000.000.000 di cui al primo comma del precedente art. 5.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni anzidette e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 7,50 %.

Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 7.

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 5, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo sarà garantito dall'ente mutuatario mediante l'iscrizione nel bilancio della Regione per tutta la durata dell'ammortamento delle somme relative alle quote interessi e capitali occorrenti per effettuare il pagamento stesso, negli importi indicati nel successivo art. 9.

La giunta regionale con proprio provvedimento darà in carico all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione, ed a ciascun tesoriere pro-tempore (singolo od associato) per tutta la residua durata dell'ammortamento, il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento, per interessi e quote capitali, alle stabilite scadenze, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni anno finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento, sul totale di tutte le entrate tributarie riscosse, le somme necessarie per il pagamento delle rate di competenza di ogni singolo anno, che s'intendono così vincolate a favore dell'istituto mutuante.

Per l'accettazione degli obblighi posti a loro carico, l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongono ai futuri tesorieri i medesimi obblighi di cui sopra.

Art. 8.

L'importo del mutuo di cui sopra sarà introitato al titolo V, cat. 1ª, cap. 06900 « Entrate per contrazione mutui » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1974 e la corrispondente spesa sarà prevista al cap. 33550 che viene istituito con la variazione di cui all'art. 10 della presente legge.

Art. 9.

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo medesimo faranno carico al cap. 03800 « Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione di garanzie fidejussorie » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1974.

La spesa di L. 81.482.910, pari al 50 % della rata di ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1974, per la quota interessi di L. 75.000.000 al capitolo 25400 « Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento di mutui » e per la quota capitale di L. 6.482.910 al cap. 36400 « Quota capitale per estinzione mutui » del bilancio 1974 che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 2009 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.

La spesa annua di L. 162.965.820, pari alla rata di ammortamento, graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per ciò che riguarda gli interessi, ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti » per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1975 al 2008.

La maggiore spesa relativa agli anni dal 1975 al 2008 sarà fronteggiata con la maggiore entrata del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art. 10.

Gli stati di previsione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974, sono così modificati:

ENTRATA

In aumento:

Titolo V. — ENTRATE PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI, DI ANTICIPAZIONI ED OGNI ALTRA OPERAZIONE DI CREDITO

Categoria 1ª - *Accensione di prestiti*

Cap. 06900. — Contrazione di mutui . . L. 2.000.000.000

SPESA

In diminuzione:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione V - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione . . . . L. 81.482.910

In aumento:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 16ª - Servizio interessi su mutui e debiti in ammortamento

Cap. 25400. — Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento dei mutui . . L. 75.000.000

Titolo III. — Spese per il rimborso di prestiti

Rubrica 1ª - Estinzione di prestiti

Cap. 36400. — Quota capitale per estinzione di mutui	L.	6.482.910
Totale	L.	81.482.910

Di nuova istituzione:

Titolo II. — Spese in conto capitale

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 10ª - Trasporti

Cap. 33550. — Interventi straordinari per l'acquisizione dei pubblici servizi di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori	L.	2.000.000.000

Riepilogo

In diminuzione	L.	81.482.910
In aumento	»	81.482.910
Di nuova istituzione	»	2.000.000.000
Differenza	L.	2.000.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 28 maggio 1974

Malvezzi

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale n. 432 del 24 maggio 1974)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 25 maggio 1974.

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1974, n. 26.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 25 del 28 maggio 1974 (Interventi straordinari per l'acquisizione di pubblici servizi di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 5 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 7 della legge regionale n. 25 del 28 maggio 1974 riguardante « Interventi straordinari per l'acquisizione di pubblici servizi di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori » è sostituito dal seguente:

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 6, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo sarà garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 9.

La giunta regionale, con proprio provvedimento darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, (singolo od associato) per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale; la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 maggio 1974

Malvezzi

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale n. 432 del 24 maggio 1974)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 1974 e viene promulgata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 27 dello statuto.

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1974, n. 27.

Attività promozionali della Regione e contributi agli enti locali e agli operatori per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 5 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di valorizzare la produzione e le iniziative regionali relativamente ai settori di attività di cui all'art. 117 della Costituzione, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva programmi annuali di partecipazione della Regione a fiere, mostre, esposizioni, convegni e di altre attività promozionali in Italia ed all'estero.

Allo stesso fine la giunta regionale promuove ed attua iniziative di propaganda e di pubblicità.

Art. 2.

Sulla base dei programmi annuali di cui all'art. 1, la giunta regionale concede contributi agli enti locali, altri enti pubblici, istituti ed organismi per la loro partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni. La domanda per la concessione dei contributi deve essere accompagnata dai programmi di partecipazione e deve pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente la realizzazione delle manifestazioni fieristiche.

Il contributo verrà liquidato a consuntivo sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 3.

La Regione, al fine della valorizzazione delle attività e delle produzioni tipiche regionali, concede contributi per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni alle imprese, singole o associate, aventi sede nel territorio regionale.

Art. 4.

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, con deliberazione della giunta regionale, nei seguenti casi:

a) partecipazione alle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali classificate come specializzate dai calendari fieristici di cui alle vigenti leggi;

b) partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni promosse ed organizzate in Italia e all'estero, qualora le stesse siano riconosciute, con delibera del consiglio regionale, di particolare importanza per la valorizzazione delle produzione regionale o per lo sviluppo del turismo.

Art. 5.

Per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni che si svolgono nel territorio nazionale non regionale, i contributi di cui all'art. 3 sono concessi nelle seguenti misure:

a) per imprese singole, limitatamente alle prime due partecipazioni ad una stessa manifestazione, il 70 % delle sole spese sostenute per l'affitto dell'area espositiva e quota d'iscrizione, fino all'importo massimo di L. 500.000; per le successive tre partecipazioni, il 50 % delle spese suddette, con l'importo massimo per ciascuna di L. 350.000;

b) per i consorzi e cooperative tra imprese, limitatamente alle prime due partecipazioni ad una stessa manifestazione, il 100 % delle spese di cui al precedente punto *a*), fino all'importo massimo di L. 3.000.000; per le successive partecipazioni l'80 % di tale spesa fino all'importo di L. 2.000.000.

Per le partecipazioni a manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio regionale, la giunta regionale fissa preventivamente per ogni singola manifestazione il numero massimo di imprese da ammettere a contributo e il limite percentuale dello stesso.

Per le partecipazioni a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero, sono considerate, oltre alle spese di cui alla lettera *a*), le spese di trasporto e di assicurazione delle merci ed il contributo è concesso per importi massimi pari a quelli previsti dal primo comma aumentati del 25 %.

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi ad ogni impresa singola o associata per non più di due partecipazioni all'anno.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei contributi di cui allo art. 3 sono indirizzate alla giunta regionale e devono pervenire almeno 90 giorni prima dell'apertura della manifestazione per la quale il contributo viene richiesto.

Alle domande, da presentarsi in carta legale, devono essere allegate un dettagliato preventivo della spesa ammissibile a contributo, la certificazione dei requisiti soggettivi per la concessione, nonchè in quanto compatibile, la dichiarazione che la merce esposta è di propria produzione.

Al fine della liquidazione del contributo gli interessati dovranno presentare, entro 30 giorni dalla chiusura della manifestazione, la documentazione della spesa sostenuta. Gli interessati potranno altresì fornire una relazione sugli esiti della partecipazione.

Art. 7.

Per le spese e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1974, la spesa di L. 370.000.000.

La predetta spesa farà carico per le somme sottoindicate ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974:

TITOLO *I*. — SPESE CORRENTI

Sezione I - *Amministrazione generale*

Rubrica 2ª - Giunta regionale

Cap. 04300. — Spese per l'organizzazione o la partecipazione a congressi, convegni, seminari, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie di rappresentanza di interesse regionale, nazionale ed internazionale, nonchè spese per iniziative di propaganda e di pubblicità . . . . L. 35.000.000

che viene così mutato nella descrizione:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 2ª - Agricoltura, foreste e bonifica

Cap. 20800 . . . . L. 60.000.000

che viene così mutato nella descrizione:

« Spese per attività promozionali, di propaganda e di pubblicità, nonchè spese e contributi per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni e spese per ricerche di mercato per orientare e valorizzare le produzioni tipiche dell'agricoltura regionale ».

Rubrica 10ª - Industria ed artigianato

Cap. 23600 . . . . L. 150.000.000

che viene così mutato nella descrizione:

« Spese per attività promozionali, di propaganda e di pubblicità, nonchè spese e contributi per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni diretti a favorire l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie ».

Rubrica 11ª - Turismo e industria alberghiera

Cap. 24600 . . . . L. 75.000.000

che viene così mutato nella descrizione:

« Spese e contributi per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni diretti a favorire lo sviluppo tutistico ».

Rubrica 12ª - Fiere, mercati ed attività commerciali

Cap. 24900 . . . . L. 25.000.000
Cap. 25000 . . . . » 25.000.000

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per gli esercizi medesimi.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio successivo, a condizione che si riferiscano ad attività svolte nell'anno precedente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 maggio 1974

MALVEZZI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale n. 432 del 24 maggio 1974)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 25 maggio 1974.

(5913)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100742290)